



ARC-GL
Anno/N. 2019/1422
Data 23/04/2019 09:56:22
Prot. IN ENTRATA
Class. 06

Ordine Avvocati di Gela Posta Certificata

Da: prot.tribunale.gela@giustiziacert.it
Inviato: venerdì 19 aprile 2019 12:02
A: prot.dag@giustiziacert.it; uepe.caltanissetta@giustiziacert.it;
prot.gdp.gela@giustiziacert.it; ord.gela@cert.legalmail.it;
penale.tribunale.gela@giustiziacert.it; gip.tribunale.gela@giustiziacert.it
Oggetto: Invio documentazione registrata in uscita come Prot. 19/04/2019.0000821.U
Allegati: Segnatura.xml; scans_temp_20190419115814_6068.pdf

Visto
 PEC
 PEC
 PEC
Gela, li 26/4/2019



TRIBUNALE DI GELA

Convenzione per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità

(art. 2 D.M. 26 marzo 2001)

Premesso

- che l'art. 186, comma 9 *bis*, e l'art. 187, comma 8 *bis* del D.L.vo 285/1992 (Codice della Strada) prevedono che la pena detentiva e pecuniaria per la guida in stato di ebbrezza possa essere sostituita, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistenti nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale, presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- che a norma dell'art. 54 del D.lvo 28 agosto 2000, n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73, comma V *bis*, D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30/12/2005 n. 272, convertito con legge 21/2/2006 n. 49, il Giudice di Pace e il Giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del D.L.vo 274/2000, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività é svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che, ai sensi dell'art. 165 del Codice Penale, il Giudice del Tribunale può concedere la sospensione condizionale della pena subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività;
- che il Ministro della Giustizia, con provvedimento in data 16 luglio 2001, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

- che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;
- che il Comune di Gela, con delibera di Giunta Municipale n. 83 del 16 aprile 2019 ha approvato lo schema di convenzione di che trattasi e ha autorizzato il Commissario Straordinario a stipularla.

Tutto ciò premesso,

TRA

il **Ministero della Giustizia**, per il quale interviene al presente atto il **Tribunale di Gela** (di seguito "Tribunale"), nella persona del Dott. Lirio Gaetano Federico Conti (giusta delega del Dott. Paolo Andrea Fiore, Presidente del Tribunale), domiciliato per la carica presso il palazzo di giustizia, in Gela, via Rosario Livatino,

E

il **Comune di Gela** (di seguito "Ente"), nella persona del Commissario straordinario *pro-tempore* Dott. Rosario Arena, domiciliato per la carica presso la residenza comunale, in Gela. Piazza San Francesco,

si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

Attività da svolgere

L'Ente consente che un numero di venti condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa prestino presso le proprie strutture attività non retribuita in favore della collettività.

Il detto numero dovrà essere considerato quale numero massimo, comprensivo dei soggetti destinati a lavori di pubblica utilità in virtù della eventuale concomitante convenzione riguardante l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova.

L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto prestazioni di lavoro: nei confronti di soggetti in situazione di disagio socio-economico, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari; per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche; di prevenzione del randagismo degli animali; nella manutenzione e nel decoro di beni del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia.



Le prestazioni di lavoro potranno anche consistere in attività amministrative e tecniche, di archiviazione, riordino ed elaborazione di dati in affiancamento e supporto al personale dell'Ente nonché in altre attività concernenti la specifica professionalità del condannato.

Art. 2

Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

L'Ente che acconsente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nel responsabile del settore "Servizi Sociali" la persona incaricata di coordinare le prestazioni dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale le eventuali integrazioni o modifiche del nominativo indicato.

Art. 4

Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2, 3, e 4 del citato Decreto Legislativo.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 6

Violazione degli obblighi - Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi



inerenti il lavoro svolto dal condannato.

L'Ente riferirà al Tribunale, nel più breve tempo possibile, il rifiuto di prestare attività lavorativa o le violazioni eventualmente riscontrate.

Art. 7

Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8


Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data della sottoscrizione.


Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Segreteria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Penale, alle Cancellerie penali del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Gela, all'U.E.P.E. di Caltanissetta - Enna e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela.

Gela li, 16 aprile 2019

Per il Comune di Gela
Il Commissario Straordinario
Dott. Rosario Arena



Per il Tribunale di Gela
Il Magistrato delegato
Dott. Lirio G. F. Conti



Il Presidente del Tribunale
Dott. Paolo Andrea Fiore

